

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tutti gli interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento del consigliere Fasano che illustra la proposta di deliberazione n. 47 del 7 luglio 2017, allegata al presente atto, riguardante il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, spiegando che esso disciplina le attività che potranno essere poste in essere direttamente dai cittadini per la gestione nonché per la manutenzione condivisa dei beni comuni, intendendo per tali sia quelli materiali che immateriali; prosegue dicendo che tutti i cittadini, in maniera singola o associata, possono attivarsi, per un periodo di tempo limitato, per la cura o la rigenerazione e la gestione condivisa di questi beni comuni, e che la proposta può venire dall'Amministrazione ma anche dai cittadini medesimi; evidenzia che tra le prerogative dell'Amministrazione vi è quella di vigilar, di programmare anche gli interventi ma che alla base vi deve essere il rapporto di fiducia con i cittadini, sancita da un patto di collaborazione previsto dal Regolamento che serve anche a delimitare l'intervento e a stabilire tutto ciò che si vuole fare; rappresenta che, all'interno dell'organizzazione comunale, dovrà essere individuata un'unità organizzativa che si occuperà di tali interventi e curerà i rapporti con i cittadini; rappresenta, infine che il Regolamento va a disciplinare le forme di sostegno, anche economico, che il Comune può mettere a disposizione nonché i vantaggi offerti per singolo intervento;

Ascoltato l'intervento del consigliere Lato, il quale fa una disamina, articolo per articolo, del Regolamento proposto ritenendolo fine a se stesso perché non concreto, nel senso che non vi sono specificati i singoli interventi e i beni comuni sui quali i cittadini possono operare; contesta, nella sua disamina, l'aver inserito nel Regolamento anche gli spazi privati ad uso pubblico, il cui problema, a suo dire, l'Amministrazione non ha risolto; ribadisce che il Regolamento, per la sua indeterminatezza, rimane aleatorio e non comprende come l'ente possa mettere a disposizione dei cittadini alcuni dipendenti per coadiuvarli se le strutture comunali sono sotto organico; evidenzia l'ambiguità, a suo dire, di quanto disposto e disciplinato all'articolo 8 del Regolamento in ordine ai patti di collaborazione complessi che possono riguardare anche beni di interesse storico-culturale, per cui se i cittadini ristrutturano un immobile di valore storico essi vi svolgono un'attività, ne possono usufruire per nove anni; prosegue l'esame degli articoli del Regolamento ritenendolo totalmente inadeguato perché, sembrerebbe, che l'Amministrazione voglia svendere i propri immobili a vantaggio dei privati cittadini che dalla loro gestione potrebbero ricavare un vantaggio economico e non solo, in alcuni casi l'Amministrazione si accollerebbe anche il pagamento delle utenze e le spese per la manutenzione; in conclusione ribadisce il carattere aleatorio del Regolamento che manca di concretezza in quanto non è supportato da un elenco di immobili da ristrutturare e gestire;

Si dà atto che entra in aula la consigliera Russo per cui i presenti risultano essere 22 e gli assenti 3 (Ariaudo - D'Auria - Ferrara);

Ascoltato l'intervento del consigliere Mauri, il quale dichiara di condividere, per alcuni versi, l'impostazione data dal consigliere Lato e ricorda che la legge 96, di conversione del Decreto Legge 50, prevede che in materia di sicurezza, i costi per qualsiasi manifestazione o evento sono a carico di chi organizza;

Ascoltato l'intervento del consigliere D'Antuono, il quale stigmatizza il comportamento tenuto dal consigliere Lato che lo porta a ritenere delinquenziale tutto ciò che fa la maggioranza; invita il medesimo consigliere a comprendere lo spirito che ha suggerito l'adozione del Regolamento, non colto dallo stesso, capovolgendone le intenzioni; evidenzia che nonostante il forte contrasto, il consigliere Lato non ha proposto alcun emendamento, probabilmente vorrebbe che non fosse stato presentato;

Ascoltato l'intervento del consigliere Lato, il quale mostra di non accettare le critiche del consigliere D'Antuono che non è entrato nel merito del Regolamento, come egli ha fatto; rivendica a se stesso la possibilità di essere contrario ad un provvedimento non ritenendolo valido nel merito;

Ascoltato l'intervento del consigliere Falcone, il quale rivolgendosi al consigliere Lato, fa notare che non ha proposto alcun emendamento o modifica ma ha rivolto una critica a tutto l'articolato, per cui si aspetta le modifiche da discutere;

Ascoltato l'intervento del consigliere Fasano, il quale spiega che questi tipi di Regolamento, sono approvati, ormai, da tutti i Comuni e si somigliano un po' tutti e che, come si può leggere alla fine, l'attività disciplinata è sperimentale; per quanto riguarda i beni vincolati afferma che appare chiaro che si richiederà il parere della Soprintendenza prima di operare; contesta le altre affermazioni del consigliere Lato sul Regolamento, difendendone la bontà;

Ascoltato l'intervento del consigliere Lato, il quale ritiene che debba essere eliminato l'intero Regolamento, quantomeno dall'articolo 8 in poi;

Ascoltato l'intervento del Sindaco, il quale, con riferimento allo spirito del Regolamento in discussione, spiega che la normativa, già da alcuni anni, ha introdotto nell'ordinamento il principio di sussidiarietà, che si estrinseca in sussidiarietà orizzontale e verticale; la prima interessa l'operato dei cittadini che, autonomamente, possono svolgere dei servizi a vantaggio della collettività mentre quella verticale riguarda gli organi e lo svolgimento delle funzioni; spiega che questo Regolamento va nella direzione della partecipazione dei cittadini all'amministrazione del paese, in virtù del principio di sussidiarietà; prosegue dicendo che l'oggetto dell'intervento dei cittadini non deve necessariamente essere un bene materiale ma può essere anche un bene immateriale e propone degli esempi e mostra di non comprendere tutta questa avversione al provvedimento; ribadisce che il Regolamento è uguale a quello adottato anche da altri Comuni, promosso dall'associazione ABSUS per la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica;

Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri Falcone - Milo - Russo, per cui i presenti risultano essere 19 e gli assenti 6 (Ariaudo - D'Auria - Ferrara - Falcone - Milo - Russo);

Ascoltato l'intervento del consigliere Sorrentino Giacomo, il quale concorda con quanto affermato dal Sindaco ma ricorda che, nella stessa ottica della partecipazione di cittadini, di aver proposto la redazione del bilancio partecipato che l'Amministrazione ha mostrato di non accogliere, dimostrando un'evidente contraddizione con quanto affermato questa sera; spiega di non aver avuto la possibilità di apportare delle modifiche al Regolamento e propone di rinviare l'argomento e riportarlo dopo una discussione in Commissione Statuto, insieme alla proposta di bilancio partecipato;

ascoltato l'intervento del consigliere D'Ambrosio Giancarlo Palmiro, il quale si dichiara d'accordo con quanto affermato dal consigliere Sorrentino e ribadisce l'esigenza di ridiscutere il Regolamento insieme alla proposta di bilancio partecipato,

Si procede all'appello e risultano presenti 18 consiglieri e assenti 7 (Ariaudo- Amarante-D'Auria-Falcone- Ferrara- Milo -Russo);

Ascoltato l'intervento del presidente che pone in votazione la proposta del consigliere Sorrentino Giacomo di rinvio della discussione del provvedimento ad altra seduta, e ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 18 - assenti 7 (Ariaudo- Amarante-D'Auria-Falcone- Ferrara- Milo -Russo), voti favorevoli 5 (D'Ambrosio G.P.- Lanzione -Lato -Mauri- Sorrentin Giacomo); voti contrari 13; la proposta è respinta;

Vista la proposta di deliberazione n. 47 del 5 luglio 2017, allegata al presente atto, riguardante il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

Dato atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000;

Ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 18 – assenti 7 ((Ariaudo- Amarante-D'Auria-Falcone- Ferrara- Milo -Russo), voti favorevoli 13 – voti contrari 5 (D'Ambrosio Giancarlo Palmiro – Lato – Lanzione – Mauri – Sorrentino Giacomo);

a voti espressi come innanzi,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 47 del 5 luglio 2017, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, composto da 24 articoli, nel testo allegato al presente atto;



Proposta di deliberazione n. **67** del **5.7.2017**

Oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, e la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

IL SINDACO

Premesso:

- che nel sistema socio solidale italiano sono presenti numerose forme di azione diretta dei cittadini, singoli ed associati, nei vari campi del vivere sociale, che trovano regolamentazione nell'ordinamento attraverso specifica legislazione;
- che con la modifica del titolo V della Costituzione è stato recepito il principio di sussidiarietà che si traduce: in una sussidiarietà verticale che si esplica nell'ambito di competenze amministrative fra diversi livelli di governo e si sostanzia nell'intervento sussidiario degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, nel caso l'esercizio delle funzioni, a quest'ultimo livello, risulti inadeguato e in una sussidiarietà orizzontale che si svolge nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo il quale alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i cittadini, sia singoli che associati, e i pubblici poteri intervengono in forma sussidiaria di programmazione, di coordinamento ed eventualmente, di gestione
- che la sussidiarietà orizzontale trova espressione nell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, per il quale gli enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ed esprime il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, individuali e collettivi, operando come limite all'esercizio delle competenze locali da parte dei poteri pubblici: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l'ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione; solo nel caso in cui le funzioni possono essere svolte in maniera più efficiente ed efficace ha anche il poteri di sostituzione;
- che la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale è motivo di rivoluzione copernicana nei rapporti cittadino/istituzioni: il dettato costituzionale non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;
- che, ad oggi, dalla novella costituzionale del 2001, non è ancora intervenuta, se non in modo occasionale e non sistematico, una normazione primaria organica volta ad attuare detto principio;
- che l'ordinamento costituzionale riconosce agli enti locali una propria autonomia, anche normativa, nel rispetto dei principi da esso definiti, e in particolare l'articolo 117, comma 6,





attribuisce ai medesimi una potestà regolamentare nelle materie e funzioni ad essi attribuite;

Considerato:

- che l'Amministrazione, nel rispetto dei principi Costituzionali richiamati e nell'ottica della partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune intende promuovere la cittadinanza attiva, ricercando la collaborazione da parte di cittadini che si impegnino in progetti di recupero e cura dei beni comuni;
- che tale attività va, comunque regolamentata assicurandone l'esercizio in base ai generali principi di fiducia, responsabilità, trasparenza pari opportunità, sostenibilità dell'azione, adeguatezza e differenziazione;

Tenuto conto che, per attuare in concreto il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione, facendolo divenire principio del "foro interno" individuale, collettivo e riconosciuto come valore fondante dell'agire paritario tra cittadino e pubblica amministrazione è necessario:

- un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
- individuare formule pattizie o istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la *governance* dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità.

Rilevato dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città;

Ritenuto di individuare i seguenti principi e criteri direttivi, quali linee guida che hanno ispirato la stesura del Regolamento:

- l'ambito di applicazione deve riguardare le diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo e in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private soggette a servitù di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale;
- il ruolo dell'Amministrazione comunale si esplica in due direzioni: stimolare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani; elaborare e instaurare meccanismi di *governance* stabili e duraturi nella cura dei beni comuni;
- i principi cui devono uniformarsi le forme di collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini sono: apertura, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità,





- differenziazione, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia, responsabilità, flessibilità e informalità, ricorso a strumenti consensuali e concertativi;
- particolare attenzione va riservata alle forme di collaborazione che tutelino beni comuni immateriali e creino le condizioni per l'incremento di capitale sociale, lo sviluppo della persona e delle relazioni di reciprocità e mutuo soccorso, l'aumento del benessere delle persone e della realtà comunale, l'incubazione di attività economiche basate su logiche imprenditoriali innovative, la diffusione della creatività e della cultura urbana;
 - sul piano procedurale si devono osservare i seguenti criteri operativi: integrazione con altre politiche pubbliche locali; coerenza e coordinamento con la programmazione generale e le politiche di settore del Comune; unicità dell'interlocutore; prevalenza dei moduli di relazione paritaria con il cittadino; valorizzazione del principio di reciproco affidamento; forme di trasparenza ed evidenza pubblica allorché favoriscano il dialogo e la cooperazione all'interno della comunità; predisposizione di strumenti di sostegno, accompagnamento, partecipazione e comunicazione;
 - disciplinare i profili di responsabilità, identificare necessità e caratteristiche delle coperture assicurative e introdurre meccanismi di controllo, misurazione, valutazione e sanzione;
 - definire il processo di presa in carico delle proposte di intervento diretto dei cittadini nelle azioni di cura condivisa, prevedendo la necessità di adottare decisioni motivate e in tempi certi;
 - prevedere forme di coinvolgimento diretto dei dirigenti e degli apparati tecnici nel processo di presa in carico e valutazione delle azioni condivise con i cittadini: il conseguente contributo formerà oggetto di considerazione in sede di definizione e di motivazione della decisione;
 - contemplare il ruolo degli organi elettivi nelle attività di facilitazione dei processi di condivisione e collaborazione tra amministrazione e comunità locale;
 - razionalizzare la regolamentazione locale preesistente, da un lato riconoscendola e dall'altro comunque coordinandola con l'allegato Regolamento.

Rilevato:

- che lo schema di Regolamento allegato alla presente proposta composto di 24 articoli, disciplinante l'intera materia, dà attuazione agli articoli 118 comma 4, 114 comma 2, e 117 comma 6, della Costituzione;
- che il predetto Regolamento si applica nei casi di collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni, su progetto comunale o avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione;
- che la collaborazione è da intendersi non come delega della funzione pubblica alla società civile ma come ridisegno condiviso dell'agire pubblico in cui ciascuno svolge responsabilmente la propria parte;
- che la collaborazione tra i cittadini e amministrazione altresì, si estrinseca attraverso





l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, denominati patti di collaborazione, realizzando in tal modo l'amministrazione condivisa, secondo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1 bis della Legge 241/90;

Dato atto dei pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Di approvare il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale, composto di n. 24 articoli;

Di dare atto che il Regolamento in questione entrerà in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione della presente proposta;

Di dare alla deliberazione di approvazione della presente proposta l'immediata eseguibilità.

Il Sindaco
Ing. Cosimo Ferraioli



Oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazioni per la cura e la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

favorevole

Angri

Il Responsabile Affari Generali
Demografici e Personale
Antonio Lo Schiavo

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole

Angri addì,

Il Responsabile U.O.C
Servizi Finanziari
Dott.ssa Angela Pauciulo





REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - I cittadini attivi
- Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 6 - Disposizioni generali
- Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari
- Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

- Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Articolo 12 - Agevolazioni
- Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 14 - Formazione
- Articolo 15 - Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale
- Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

ANGRI, LUGLIO 2017

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) comune o amministrazione: il Comune di Angri nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
 - f) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
 - g) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

i) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la

definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la

collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):

- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
16. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato

competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.

7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Gianluca Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Paola Pucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno**28 LUG. 2017**..... per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267).

Angrì, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....**28 LUG. 2017**.....



IL SEGRETARIO

Paola Pucci

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile:(art. 134, comma 4, D.lgs 267/00)
- Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del T.U.18.8.00, n.267);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n.267, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....